

TRIBUNALE DI BELLUNO**MAGISTRATURA DEL LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

In favore del sig. **DI LENA PIERPAOLO**, nato a Gioia del Colle (BA) il 6.4.1976 e residente in Ginosa – Marina di Ginosa – (TA) alla via Pescara n. 38 (C.F.: **DLNPPL76D06E038J**), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera, del Foro di Matera (C.F.: **CHTFNC65T54F052N**), con la quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale per la ricezione degli atti e delle comunicazioni di rito all'indirizzo di PEC *chietera0237@cert.avvmatera.it* ovvero al n. di fax 0835/346559.

RICORRENTE**CONTRO**

IL MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

NONCHÉ CONTRO

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.:80015150271), con sede in Venezia Mestre (VE) alla via Forte Maghera n. 191, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, con sede in Venezia al sestiere San Marco n. 63;

L'ISTITUTO COMPRENSIVO IC 1 DI BELLUNO (C.F.: 93049110252), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belluno alla via Camillo Benso Conte di Cavour n. 2

CONVENUTI**PREMESSO IN FATTO**

1. In data 20.04.2021 il ricorrente presentava domanda telematica di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. Detta domanda, precompilata dal ministero, prevedeva che il candidato facesse diverse dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tra le quali quella di “*non aver riportato condanne penali*” (ultima pagina della domanda), che il ricorrente sottoscriveva (**doc 1**)
2. In forza di tale inserimento nelle predette graduatorie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo IC 1 di Belluno con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 24.9.2021 e sino al 14.11.2021 (**doc. 2**), in qualità di personale ATA inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza, ed inquadramento nel profilo professionale di collaboratore scolastico, III fascia, del CCNL per il comparto scuola.
3. Successivamente, il ricorrente è stato nuovamente assunto alle dipendenze dell’Istituto in data 15.11.2021 sino al 14.3.2022, sempre con contratto di lavoro a tempo determinato (**doc. 3**), in qualità di personale ATA inserito nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza, ed inquadramento nel profilo professionale di collaboratore scolastico, III fascia, del CCNL di settore.
4. Nel corso di entrambi i rapporti di lavoro a termine, il ricorrente ha diligentemente e coscienziosamente prestato la propria attività lavorativa, nel rispetto del CCNL applicato e del codice di comportamento.
5. Con nota prot. 0001742 dell’8.3.2022, a firma del Dirigente Scolastico, dr.ssa Antonella Pacieri (**doc. 4**), al ricorrente veniva comunicato che l’Istituto aveva avviato il procedimento per la sua esclusione dalle graduatorie di Istituto III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.



6. L'avviato procedimento si concludeva fulmineamente, in pari data, con decreto del dirigente scolastico, con il quale si statuiva la decadenza del ricorrente dalle graduatorie di Istituto III fascia del personale ATA per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, valide per il triennio 2021 – 2024 (**doc. 5**) e, conseguentemente, dall'impiego; nel medesimo procedimento si dichiarava altresì non valido il servizio prestato presso l'istituto dal 24.9.2021 all'8.3.2022, se non ai fini economici, dovendosi qualificare come prestazione di fatto e non di diritto.

7. Avviate le dovute ricerche, il ricorrente – che stante il lungo lasso di tempo trascorso aveva completamente rimosso l'incresciosa vicenda- rilevava che nei suoi confronti era stato emesso, dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia, decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 19.7.2006, per il reato di cui all'art. 494 c.p. – sostituzione di persona – commesso in data **29.9.1999**; la pena veniva, inoltre, sostituita con la multa di euro 760,00 ed in seguito, veniva altresì applicato l'indulto – il quale è, come noto, una causa di estinzione della pena – ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241 (**doc. 6**).

8. In data 11.4.2022, il ricorrente, per il tramite della deducete, impugnava detto provvedimento, con lettera inviata a mezzo pec (**doc. 7**).

9. Detta missiva restava lettera morta, sicché il sig. Di Lena, a tutela dei propri interessi, è costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria in quanto sia il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto III fascia del personale ATA, valido per il triennio 2021 – 2024 relative al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico che il provvedimento di decadenza adottato dall'Istituto sono radicalmente nulli, inefficaci ed illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO



1. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 OTTOBRE 2018 N. 122.

Dalla parte motiva del provvedimento di decadenza, si evince che il provvedimento di decadenza adottato in danno del ricorrente si fonda sul fatto che lo stesso, dichiarando di non aver riportato condanne penali, avrebbe reso una dichiarazione mendace, con le conseguenze di cui all'art. 7 comma 3 del DM n. 50 del 3.3.2021.

Prima di dimostrare all'assoluta insussistenza del contestato mendacio, va preliminarmente evidenziato che l'art. 4 comma 8 del decreto legislativo 122/2018, prevede espressamente che:

“L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a sua carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24 comma 1”.

A sua volta, l'art. 24 co. 1, nel testo novellato dal citato decreto, prevede espressamente che

“Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative....

lett. e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;

Dalle disposizioni normative e regolamentari che precedono, si evince quindi chiaramente che, nel momento in cui il ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 46 del DPR 445/2000, **non aveva alcun obbligo di indicare il decreto penale di condanna emesse dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia**, divenuto esecutivo il 19.7.2006, con il quale lo si condannava a 20 giorni di reclusione, sostituita da una



multa di euro 760,00; provvedimento cui seguiva – con conseguente estinzione della pena ex lege 241/2006 – l'applicazione dell'indulto.

Non essendovi alcun obbligo, quindi, di indicare la condanna ricevuta per fatti accaduti nel lontano 1999 e sanzionati con decreto penale di condanna con una pena inferiore a due anni, in alcun modo può sostenersi che il ricorrente abbia reso dichiarazioni mendaci, come erroneamente ritenuto dall'istituto convenuto.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiaramente affermato che: *“Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – come disciplinata dall'art. 46 comma 1 lett. aa) del DPR 20 dicembre 2000 n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica – dichiarare di non aver riportato condanne penali, ancorchè destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale”* (Cass. pen. sez. V, 18 novembre 2020 n. 1966).

Ne discende l'assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, CO. 2, D.M. 3 MARZO 2021 N. 50.

Il decreto ministeriale in epigrafe, che disciplina le graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2021-2023, prevede, all'art. 2, che:

“Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;*
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;*
- c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la*



produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale”.

Il provvedimento di decadenza adottato in danno del ricorrente si fonda – come si evince dalla sua parte motiva – sull'art. 7 comma 3 del DM 50 del 30.3.2021, secondo il quale: *“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false e, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 258 dicembre 2000 n. 445”.*

Il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di inserimento, **non ha fatto alcuna dichiarazione mendace e non ha prodotto alcuna falsa certificazione**, posto che dal certificato del Casellario Giudiziale dallo stesso acquisito (**doc. 8**) si evince che **NULLA risulta a suo carico**, sicchè la dichiarazione resa all'atto della domanda risulta conforme alla predetta certificazione, ferma restando l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di dichiarare l'esistenza di un decreto di condanna divenuto esecutivo **15 anni prima**.



In casi analoghi, la giurisprudenza ha correttamente affermato che *“la dichiarazione di non aver riportato condanne penali non può essere considerata mendace neppure “oggettivamente” perché conforme a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato del casellario giudiziale producibile dal candidato in sede concorsuale... In definitiva, l’omissione di tale dichiarazione non costituisce atto di mendacio e allo stesso non possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie dell’art. 45 del DRP n. 445/2000”* (così Trib. Matera del 19.10.2018), (doc. 9)

Pertanto, appare doveroso sottolineare altresì che, come da certificato n. prot. 132/22 (doc. 10), a carico del ricorrente non risultano neppure carichi pendenti.

Ne discende l’illegittimità del provvedimento di decadenza, che si fonda su una presunta dichiarazione mendace ovvero sulla produzione di una falsa certificazione, del tutto inesistenti.

Ciò premesso, l’intervenuta condanna del ricorrente per un reato commesso nel lontano 1999 non può in alcun modo costituire un impedimento alla costituzione del rapporto di impiego né, correlativamente, una causa di decadenza, posto che per espressa previsione del decreto ministeriale citato in epigrafe, oltre che per unanime giurisprudenza sul tema, la condanna penale passata in giudicato impeditiva della instaurazione del rapporto di lavoro deve riguardare **reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione (art. 2 lett. e citato).**

E’ pacifico infatti che non tutti i reati contemplati dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti impediscono la valida instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato affermando che *“Il rinvio a giudizio non è di per sé solo causa di esclusione dalla procedura concorsuale, dovendo esso avvenire per un titolo di reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro*



con la pubblica amministrazione.” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12.12.2011, n.6494).

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del TU 3/1957 e dall’art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001, la regola generale è quella di escludere dall’accesso al pubblico impiego coloro i quali **siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.**

Occorre quindi che dal reato per il quale vi è stata condanna penale derivi la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Nella fattispecie, il reato per il quale il ricorrente è stato condannato non è in alcun modo impeditivo della instaurazione o della prosecuzione di un rapporto di lavoro, posto che dalla condanna allo stesso inflitta **non è derivata l’interdizione dai pubblici uffici, l’incapacità di contrarre con la p.a., ovvero l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies codice penale, artt. 3, 4 e 5, L. 27 marzo 2001, n. 97).**

Per giurisprudenza costante, infatti “...Sono realmente impeditivi solo quei procedimenti penali nei quali il soggetto è sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa.

Invero, la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti”(Consiglio di Stato, sez. VI, 12.12.2011, n. 6494).



4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.**445.**

In ogni caso, appare opportuno sottolineare che il provvedimento adottato dall'istituto convenuto è nullo in quanto violativo, altresì, degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ciò emerge chiaramente, oltre che dal testo delle disposizioni innanzi elencate, anche dall'interpretazione data dalla giurisprudenza alle succitate norme.

In primo luogo, dal tenore letterale dell'art. 75 del citato decreto (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) emerge che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera...”* ed ancora, l'art. 76 stabilisce che *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.*

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile".

Ebbene, occorre precisare che, per giurisprudenza costante, il disposto dell'art. 75 innanzi richiamato, va interpretato nel senso che la decadenza interviene ogniqualvolta i requisiti falsamente indicati siano **necessariamente ostativi all'accesso al pubblico impiego**, circostanza pacificamente insussistente nella fattispecie.

Più specificamente, la Suprema Corte ha affermato, in una recente sentenza, che la norma di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 *“collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto **"emanato sulla base" della stessa**”, ritenendo altresì che “E' stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva **comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo e', in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione”*** (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 08.11.2021, n.32574; nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 08.6.2020, n.10854; Cass. civ., sez. lav., 11.7.2019, n. 18699).

In altri termini, affinché possa operare la decadenza del dipendente dalle graduatorie e dall'impiego ai sensi del suesteso art. 75, è necessario che il beneficio sia derivato **direttamente dalla dichiarazione mendace** resa ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, cosa non avvenuta nel caso di specie posto che, come del resto



ampiamente dimostrato innanzi, **il reato commesso dal ricorrente non è ostativo alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.**

Ancora, posto che la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021 – 2024 (cfr. doc. 2), presentata ai sensi del D.M. n. 50 del 31 marzo 2021, stabiliva che i dati fossero acquisiti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istituto evidenziava che il ricorrente dichiarava *“di non aver riportato condanne penali”*.

Occorre, dunque, evidenziare che le *“dichiarazioni sostitutive di certificazioni”*, rese ai sensi dell'art. 46 del citato decreto, sono definite, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. g) del medesimo Testo Unico, come *“il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f)”*, con la precisazione che in base a quest'ultima disposizione per certificato si intende *“il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”*.

Ora, l'istanza presentata dal ricorrente in data 20.4.2021, conteneva l'inciso *“di non aver riportato condanne penali”* (cfr. p. 13 doc. 2), il quale ai sensi, appunto, del citato art. 46, co. 1, del D.P.R. n. 445/2000, vale quale dichiarazione sottoscritta dall'interessato ed attestante stati, qualità personali, e fatti, prodotta *“in sostituzione delle normali certificazioni”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende per quale ragione l'istituto presso cui il ricorrente prestava servizio avrebbe dovuto dichiararlo decaduto, posto che non esistono i presupposti per un provvedimento di decadenza, cosa da cui irrimediabilmente deriva la nullità ed illegittimità di quelli emessi l'8.3.2022.



4. VIOLAZIONE DELL'ART. 445 C.P.P.

Per mero scrupolo difensivo, occorre sottolineare che, in ogni caso, il reato commesso dal ricorrente nel lontano 1999 è **senza dubbio estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.**

Infatti, dispone la summenzionata norma che *“il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel **termine di cinque anni**, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101 c.p.]. In questo caso **si estingue ogni effetto penale**, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.*

A tal riguardo, posto che il decreto penale di condanna emesso nei confronti del ricorrente è divenuto esecutivo in data **19.7.2006**, che la pena comminata consisteva in giorni venti di reclusione, poi sostituiti per intero con la multa di euro 760,00, che per il reato in questione, inoltre, veniva applicato l'indulto ai sensi della legge n. 241/2006 e che il ricorrente non ha MAI commesso reati della stessa indole, si evidenzia che **il delitto si è, quindi, estinto circa dieci anni prima della compilazione della domanda di inserimento nelle graduatorie, per cui è causa, da parte del sig. Dilena**, con l'inevitabile conseguenza che non può in alcun modo

Già con le sentenze n. 20068/2015, n. 19954/2016 e n. 6673/2016, da ultimo confermate con una pronuncia del 2021, le sezioni penali della Suprema Corte avevano affermato che l'estinzione del reato opera *ipso iure* e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione e, in particolare, che *“L'estinzione del reato ..., in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c.p.p., opera "ipso iure" e non richiede una formale*



pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione..” (cfr. Cass. pen., sez. II, 25.11.2021, n.994).

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non era affatto tenuto a dichiarare il proprio precedente, in quanto tale comportamento deve ritenersi, ad ogni modo, non esigibile da parte dell'amministrazione. Né può ritenersi che dei fatti avvenuti in epoca così remota possano marchiare a fuoco il singolo per l'intera durata della sua esistenza, posto che ne verrebbe meno il fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27 della Costituzione.

Ne consegue che, in definitiva, al caso di specie non possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, con radicale nullità del provvedimento di decadenza dalle graduatorie e dall'impiego adottato in danno del ricorrente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Pierpaolo DI LENA, come innanzi rappresentato e difeso

RICORRE

al Tribunale di Belluno, in funzione di magistratura del lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

1. accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto III fascia del personale ATA, valido per il triennio 2021 – 2024 relative al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico nonché del provvedimento di decadenza adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Belluno, entrambi adottati in data 8.3.2022, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto
2. ordinare ai convenuti, previa – ove occorra – disapplicazione di provvedimenti ostativi, l'immediato reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto III



fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021 – 2024 e relative al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

3. condannare altresì l'**ISTITUTO COMPRENSIVO IC 1 DI BELLUNO (C.F.: 93049110252)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Belluno alla via Camillo Benso Conte di Cavour n. 2 al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi, allo stato in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di illegittima adozione del provvedimento di decadenza sino a quella di scadenza naturale del contratto di lavoro a termine interrotto ante tempus (14.3.2022) oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;

4. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CCAP come per legge. La deducente dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che nulla è dovuto a titolo di contributo unificato in ragione dei redditi posseduti dal ricorrente **(doc. 11)**.

Si depositano: 1. Copia domanda inserimento/conferma/ aggiornamento graduatorie personale ATA; 2. copia contratto a termine del 24.9.2021; 3. copia contratto a termine del 15.11.2021; 4. copia nota prot. 0001742 dell'8.3.2022; 5. copia provvedimento di decadenza dell'8.3.2022; 6. Attestato Casellario del 13.04.2022; 7. Impugnativa dell'11.4.2022; 8. copia certificato del Casellario Giudiziale del 9.3.2022; 9. Ordinanza di Matera n. 4515 del 19.10.2018; 10. Certificato protocollo n. 132/22; 11. Dichiarazione reddituale con allegato documento di riconoscimento.

Salvezze illimitate.

Matera/Belluno, lì 31.05.2022

avv. Francesca Chietera

